

CORTE DEI CONTI



0038895-30/11/2012-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

13 DIC 2012
Reg. 16 foglio 130
Cons. Riccardo VENTRE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

13. NOV. 2012

20948 Tur

VISTO l'articolo 1 comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, non superiore a 300 milioni di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota preliminare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 103324 del 03 settembre 2008;

VISTO il D.M. 27 marzo 2009;

CONSIDERATA la nota INAIL n. 9217 del 13/10/2009;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 14788 del 25 febbraio 2010;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 75466 del 7 settembre 2010;

VISTO il D.M. 27 gennaio 2012 che ha fissato le percentuali di sconto per l'anno 2011 nella misura del 7,01%;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 60 del 14/09/2012 con la quale viene stabilita la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2010/2011, in misura pari al 6,95% dell'importo del premio assicurativo dovuto per l'anno 2012;

CONSIDERATO che nella citata determina, l'INAIL attesta che sono maturate le condizioni per assentire allo sconto per l'annualità 2012, giacchè dalla documentazione istruttoria, allegata, risulta che per l'applicazione dello sconto 2012 è stato possibile dare piena attuazione al disposto normativo che prevede l'inoltro di apposita richiesta di ammissione al beneficio;



VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota prot. 80379 del 26/09/2012;

DECRETA

Articolo 1

La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita, per l'anno 2012, in misura pari al 6,95%.

Articolo 2

Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

31 OTT. 2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI





